

98.077

**Messaggio
relativo al decreto federale concernente misure urgenti
nell'ambito della tassa di negoziazione**

del 14 dicembre 1998

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale concernente misure urgenti nell'ambito della tassa di negoziazione.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

14 dicembre 1998

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Cotti

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

Compendio

Nell'estate del 1997, le banche svizzere e la Borsa Svizzera (qui di seguito SWX) chiedevano la soppressione della tassa di negoziazione.

Nell'aprile del 1998, dopo diversi colloqui con le banche e con la SWX, il capo del Dipartimento federale delle finanze ha istituito un gruppo di lavoro misto, incaricato di stabilire in qual misura l'entrata in vigore della revisione della legge sulle tasse di bollo, il 1° aprile 1993, abbia cambiato la situazione. Contemporaneamente, il gruppo di lavoro doveva valutare quali erano le operazioni che rischiavano di essere trasferite all'estero. Doveva in particolare esaminare in quale ambito e per quale ragione fosse necessario agire nel quadro della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari e del «remote membership» da essa previsto.

Il citato gruppo di lavoro è giunto alla conclusione che, effettivamente, la piazza finanziaria svizzera potrebbe subire pregiudizi se non si facesse nulla per tener conto della nuova legislazione sulle borse, la quale ammette anche membri stranieri alle borse svizzere. È infatti senz'altro concepibile che le banche svizzere in futuro svolgano le loro operazioni tramite filiali estere – presso borse estere – o addirittura che tali filiali operino in qualità di «remote members» presso la SWX. La proposta formulata dal gruppo di lavoro intende istituire un quadro che offra pari opportunità ai membri svizzeri della SWX come a quelli esteri. La modifica proposta ha lo scopo di garantire che i membri esteri della SWX siano sottoposti allo stesso regime fiscale dei membri svizzeri.

Attualmente le euro-obbligazioni sono commercializzate all'estero, sebbene le banche svizzere siano assolutamente in grado di effettuare tali operazioni sul mercato svizzero. Per riportare tale commercio in Svizzera, occorre esonerare i clienti esteri dalla tassa di negoziazione in questo ambito.

È infine emerso che, se non si modificano le basi legali, lo svolgimento di operazioni di opzione tramite la nuova borsa Eurex, domiciliata in Germania, sarebbe assoggettato non solo a una, bensì a due tasse di negoziazione intere sulla stessa fornitura di titoli. Il presente disegno intende impedire questa doppia imposizione.

L'approvazione del presente disegno implicherebbe una minor entrata di circa 20 milioni di franchi, un onere che rientra nel normale margine di fluttuazione degli attuali proventi della tassa di negoziazione.

Messaggio

1 Parte generale

11 Caratteristiche della tassa di negoziazione

La tassa di negoziazione fa parte delle tasse di bollo in vigore dal 1918. La tassa è riscossa sulla compera e sulla vendita di titoli ed è calcolata in base al prezzo di compera secondo le seguenti aliquote:

- 1,5 per mille sul commercio di titoli svizzeri;
- 3 per mille sul commercio di titoli esteri.

La tassa di negoziazione riscossa dalla Confederazione ha fruttato negli ultimi anni i seguenti proventi:

	1995 (mio fr.)	1996 (mio fr.)	1997 (mio fr.)
- Titoli svizzeri	255	321	462
- Titoli esteri	576	690	1018
Totale	831	1011	1480

Le evoluzioni della borsa hanno consentito alla Confederazione di realizzare negli anni 1996 e 1997 entrate superiori alle cifre preventivate. Nel 1998, l'introito dovrebbe raggiungere i 2 miliardi di franchi.

La tassa di negoziazione è strettamente legata al commercio di titoli. Quale imposta sulle transazioni giuridiche, la tassa non grava unicamente sulle transazioni di borsa, bensì anche sul commercio di titoli al di fuori della borsa. Che un'operazione sia conclusa in borsa o al di fuori della stessa, che sia da realizzare immediatamente o a termine è dunque indifferente. La borsa stessa non soggiace alla tassa. Oltre alle banche considerate dalla legge sulle banche, sono assoggettati in qualità di negoziatori di titoli sottoposti all'obbligo di versare la tassa di negoziazione:

- tutte le persone fisiche e giuridiche che operano nel commercio di titoli in qualità di negoziatori professionali o - come consulenti in investimenti o gerenti di patrimoni - di mediatori professionali,
- le direzioni dei fondi d'investimento, nonché
- tutte le società con sede in Svizzera nel cui bilancio figurano oltre 10 milioni di franchi di titoli e partecipazioni.

Non soggiacciono alla tassa in particolare:

- le operazioni di emissione,
- il commercio di diritti di sottoscrizione e di opzione,
- il commercio di titoli del mercato monetario, nonché
- le cosiddette operazioni estero su estero con obbligazioni straniere (ossia la mediazione nella compera o nella vendita di obbligazioni straniere tra due parti contraenti estere).

La revisione del 4 ottobre 1991 ha inoltre introdotto l'esenzione delle scorte commerciali dei negoziatori di titoli professionali. Un'ulteriore esenzione riguarda le transazioni con banche estere e con operatori di borsa esteri (cfr. n. 12 qui di seguito).

12 Uno sguardo alla revisione del 4 ottobre 1991 della legge sulle tasse di bollo

La revisione della legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB) era contenuta nel nostro messaggio del 5 giugno 1989 sul nuovo regime finanziario (FF 1989 III 1). Il nostro disegno intendeva innanzitutto migliorare la competitività delle banche e delle società finanziarie svizzere sul piano internazionale mediante sgravi mirati nell'ambito della tassa di negoziazione. Tuttavia, la corrispondente modifica della LTB, approvata nel dicembre 1990, non aveva potuto entrare in vigore poiché era collegata al regime finanziario respinto il 2 giugno 1991.

Nell'autunno del 1991, una commissione del Consiglio nazionale ha ripreso in un'iniziativa parlamentare la modifica decisa nel 1990. Il nuovo progetto è stato trattato celermente dalle vostre Camere e adottato formalmente il 4 ottobre 1991. La modifica della legge è entrata in vigore il 1° aprile 1993 (dopo l'insuccesso del referendum lanciato dal PS).

La concezione che sta alla base della revisione parziale della LTB entrata in vigore il 1° aprile 1993 può essere riassunta come segue:

- a. Sgravi in materia di tasse d'emissione:
 - soppressione della tassa d'emissione (dello 0,9%) sulle parti di fondi d'investimento svizzeri;
 - soppressione della tassa d'emissione (dell'1%) sulle ristrutturazioni (fusioni, riunioni aventi carattere di fusione, scissioni e trasformazioni);
 - soppressione della tassa d'emissione (dell'1,5%) sui trasferimenti di sede.
- b. Sgravi in materia di tasse di bollo:
 - esenzione degli stock commerciali dei negoziatori di titoli professionali. Conformemente al disciplinamento vigente fino al 1993, ogni negoziatore di titoli era tenuto a versare una mezza tassa sia sulla compera sia sulla vendita di titoli se non riusciva ad alienarli lo stesso giorno. Questo disciplinamento ostacolava ai negoziatori di titoli che operavano in qualità di «market-maker» la costituzione degli stock propri necessari alla loro attività commerciale. L'articolo 14 capoverso 3 LTB riveduto esenta dunque il negoziatore professionale di titoli della quota della tassa che era tenuto a versare qualora acquistasse o alienasse titoli nell'ambito della sua attività commerciale;
 - soppressione della tassa di negoziazione sull'emissione di euro-obbligazioni (ossia obbligazioni di debitori esteri in valuta estera) nonché di diritti di partecipazione a società estere. L'esenzione delle operazioni di emissione è stata estesa dalla nostra ordinanza del 15 marzo 1993 all'emissione di obbligazioni in franchi svizzeri di debitori esteri;
 - abolizione della tassa di negoziazione sul commercio di titoli del mercato monetario svizzeri ed esteri;
 - esenzione delle operazioni estero su estero con obbligazioni estere. Per operazioni estero su estero s'intende la mediazione nella compera o nella vendita di titoli esteri tra due parti contraenti estere. La tassa di negoziazione sulle operazioni estero su estero è stata introdotta nel 1973 nell'ambito della revisione totale della LTB per compensare le minori entrate risultanti dall'abolizione di diverse tasse. Per motivi di politica finanziaria, nel giugno del 1989 abbiamo proposto di sopprimere la tassa soltanto per quanto riguarda il commercio di obbligazioni, essendo qui i margini di

guadagno più ristretti. Le vostre Camere hanno abolito la tassa sulle citate operazioni soltanto nel commercio di obbligazioni estere (art. 14 cpv. 1 lett. h LTB);

- esenzione delle operazioni con titoli esteri effettuate con banche estere o con operatori di borsa esteri.
- c. Compensazioni nell'ambito della tassa di emissione:
- introduzione di una tassa annua dell'1,2 per mille sulle obbligazioni di prestito svizzere;
 - introduzione di una tassa annua dello 0,6 per mille sulle obbligazioni di cassa svizzere;
 - introduzione di una tassa pro rata temporis dello 0,6 per mille sui titoli del mercato monetario svizzeri.
- d. Compensazioni nell'ambito della tassa di negoziazione: ridefinizione della nozione di «altri» negoziatori di titoli. Dalla revisione del 1991, sono considerate negoziatori di titoli assoggettati alla tassa tutte le società anonime, le società a garanzia limitata e le società cooperative i cui attivi, conformemente all'ultimo bilancio, sono composti per oltre 10 milioni di franchi da titoli (art. 13 cpv. 3 lett. d LTB).

Per quanto attiene alla tassa di negoziazione, la revisione parziale del 4 ottobre 1991 ha prodotto gli effetti seguenti:

- la tassa di negoziazione non è più riscossa sulle operazioni di emissione. L'unica eccezione è costituita dalle parti di fondi d'investimento esteri;
- la riscossione della tassa di negoziazione si concentra dunque sul commercio secondario successivo all'emissione;
- l'esenzione dello stock commerciale dalla tassa di negoziazione ha migliorato la concorrenzialità delle banche attive sul mercato secondario, mettendole in condizione di riportare in Svizzera il «deposito di merci»;
- le operazioni estero su estero nelle quali il negoziatore di titoli svizzero riveste la funzione di mediatore tra due parti contraenti estere non sono più assoggettate alla tassa se vengono trattate obbligazioni estere;
- è migliorata anche la posizione delle banche che operano in qualità di «market-maker»: non devono più versare la tassa di negoziazione sul commercio di titoli esteri per conto di banche estere come pure per agenti di borsa esteri. (art. 19 LTB);
- gli investitori istituzionali organizzati sotto forma di società anonime o di società cooperative che rientrano nella nuova definizione di «altri» negoziatori di titoli non possono trarre alcun beneficio dalla tassa di negoziazione se concludono le loro transazioni su titoli con banche estere anziché con banche svizzere.

13 Evoluzione più recente

131 Introduzione della borsa elettronica

Nel 1992, sono iniziati i lavori di realizzazione della SWX. Nell'agosto del 1996, il commercio elettronico ha sostituito definitivamente il «ring». L'esercizio interamente computerizzato è subentrato alla tradizionale borsa delle contrattazioni «tra presenti», dove i rappresentati delle banche partecipanti s'incontravano attorno alla *corbeille*. È così nato un sistema efficiente, trasparente e avanguardistico a livello mondiale. Sul mercato azionistico, la SWX è la borsa valori europea più importante dopo Londra e Francoforte.

Un'ulteriore innovazione è costituita dal fatto che l'attribuzione delle parti contraenti è operata dal sistema di borsa elettronica sulla base della domanda e dell'offerta. In tal modo, la banca A – membro della SWX – non può sapere in anticipo se il sistema di borsa le attribuirà come controparte la banca B o la banca C, e nemmeno se un'operazione è stata conclusa con una (altra) banca svizzera o con un istituto (ammesso alla SWX in qualità di «remote member») la cui sede si trova all'estero.

132 Introduzione dell'euro

Conformemente all'articolo 28 LTB, se i titoli sono negoziati in una valuta estera l'importo dovuto dev'essere convertito in franchi svizzeri per il calcolo della tassa di negoziazione. Sotto questo aspetto, l'euro rappresenta anzitutto l'introduzione di una nuova valuta estera.

Le banche e la SWX prevedono che in futuro il commercio di titoli svizzeri (in particolare di azioni di società svizzere quotate alla SWX) sarà effettuato anche in euro. Dovrebbe aumentare la trasparenza tra le diverse borse d'investimenti. Le banche e la SWX si aspettano dunque che la concorrenza tra le diverse borse e, più concretamente, la pressione sui costi delle transazioni aumenterà.

Le banche svizzere sono preparate al traffico dei pagamenti in euro. Nella compravendita di titoli, l'efficace sistema di clearing della SEGA può adattarsi senza difficoltà ai valori mobiliari in euro. Questa valida infrastruttura dovrebbe consentire alle banche svizzere di partecipare in modo massiccio anche al mercato europeo dei titoli, che si trova in fase di espansione.

133 Emanazione della legge sulle borse

La legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (legge sulle borse), entrata in vigore il 24 marzo 1995, prevede che i negozianti di titoli situati all'estero che non hanno in Svizzera né sede né succursale possano essere ammessi alla borsa svizzera. Conformemente alla legislazione vigente, questi «remote members» non sono assoggettati al pagamento della tassa di negoziazione. Le banche svizzere, che invece soggiacciono all'obbligo, considerano tale disposizione un ostacolo alla concorrenza. Secondo le loro dichiarazioni, vi è da attendersi che se questo svantaggio non potrà essere eliminato il commercio di azioni svizzere verrà trasferito all'estero: una decisione che si ripercuoterebbe negativamente sulla piazza finanziaria svizzera (soppressione di posti di lavoro, perdita di «know-how», minori entrate delle imposte sull'utile, perdita dei vantaggi derivanti dalla localizzazione).

14 Interventi parlamentari

Mediante due interpellanze e un'interrogazione semplice, i consiglieri nazionali Gerold Bührer, Adriano Cavadini e Armin Jans si sono chiesti se, modificando la legge sulle tasse di bollo, si creerebbe un mercato di euro-obbligazioni in Svizzera, si renderebbero possibili forniture di titoli in seguito all'esercizio di opzioni presso l'Eurex e si eviterebbe che i negozianti di titoli svizzeri debbano far capo a succursali o filiali estere.

15 Valutazione degli sviluppi in seguito alla revisione della legge federale sulle tasse di bollo entrata in vigore il 1° aprile 1993

Il timore di un aumento della pressione sui costi di transazione sembra essere fondato. Fanno parte dei costi di transazione:

- i costi d'infrastruttura del complesso borsistico (borsa elettronica);
- i costi d'esercizio e di sorveglianza della borsa;
- i costi legati ai sistemi di fornitura e di pagamento (SEGA, SECOM, SIC);
- i margini e le commissioni di borsa delle banche commerciali;
- l'onere fiscale (in particolare la tassa di negoziazione).

Come nel 1991, si pone nuovamente la questione se sia necessario operare sgravi nell'ambito della tassa di negoziazione al fine di migliorare o perlomeno assicurare la concorrenzialità della piazza finanziaria svizzera. Il nostro Collegio risponde in modo affermativo e chiede che le misure importanti siano oggetto di un decreto federale urgente.

2 Parte speciale

21 Concezione del decreto federale urgente

211 Eurobonds

Il 31 luglio 1998, la SWX ha introdotto nel suo sistema borsistico la compravendita di euro-obbligazioni, ossia di obbligazioni in valuta estera di debitori esteri. Anche il commercio di euro-obbligazioni permette il «remote membership» – ossia l'ammissione di banche estere alla SWX.

Secondo la SWX, le difficoltà risiedono nel fatto che l'esenzione prevista dall'articolo 14 capoverso 1 lettera h LTB si applica soltanto se una banca svizzera agisce in qualità di mediatore tra due contraenti stranieri. La mediazione di una banca svizzera in una transazione tra un cliente svizzero e uno straniero non è invece esentata dalla tassa di mediazione. Lo stesso accade quando una banca svizzera vende euro-obbligazioni del suo stock d'investimenti o commerciale a un cliente estero.

Dal punto di vista delle banche e della SWX, il problema della tassa di bollo risiede nel fatto che le banche svizzere utilizzeranno la nuova piattaforma soltanto se non è riscossa alcuna tassa di negoziazione per i clienti esteri. La soddisfazione di questa richiesta comporterà minori introiti per circa 10 milioni di franchi.

212 Eurex

Il progetto Eurex prevede il commercio di derivati standardizzati (in particolare opzioni e future). In passato, tali operazioni erano effettuate dalla Soffex SA di Zurigo. Secondo il diritto vigente, sul commercio di derivati non è prelevata alcuna tassa di negoziazione. Tuttavia, essa è dovuta quando un'operazione con prodotti derivati termina con una fornitura di carte-valori. In tal caso, la Soffex SA assume il ruolo di parte contraente. Nell'anno 1988, l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha dichiarato la Soffex SA negoziatore di titoli, su sua espressa richiesta, in quanto svolge attività di mediazione. Di conseguenza, le banche svizzere che usufruivano dei servizi della Soffex SA hanno ottenuto l'esenzione dalla tassa di negoziazione. La Soffex SA, dal canto suo, non deve pagare alcuna tassa di negoziazione poiché tratta soltanto con banche svizzere. La tassa di negoziazione è però dovuta (come in

tutte le altre operazioni su titoli) se, per esempio, una banca esercita un'opzione per conto di un cliente: in tal caso, la banca interessata deve versare una mezza tassa per il suo cliente.

Nel settembre del 1998, l'Eurex Zurigo SA (precedentemente Soffex SA) si è fusa con l'Eurex Francoforte SA (precedentemente Deutsche Terminbörse). L'Eurex Francoforte SA è controllata dall'Eurex Zurigo (precedentemente Soffex). Gli azionisti della Eurex Zurigo SA sono la SWX e la Deutsche Börse (in ragione del 50% ciascuna). La centrale di clearing dell'Eurex si troverà all'estero. Conformemente al diritto vigente, la Eurex Clearing SA può essere considerata un «agente di borsa straniero» ai sensi dell'articolo 19 LTB, ossia in caso di forniture di titoli esteri per l'Eurex non è dovuta alcuna tassa di negoziazione. Per la fornitura di titoli svizzeri, invece, le banche svizzere devono pagare la tassa di negoziazione per l'Eurex Clearing SA. Questo può comportare un raddoppio della tassa di negoziazione se la banca svizzera A vende titoli all'Eurex Clearing SA per conto di un cliente, che a sua volta li rivende alla banca svizzera B (che agisce anch'essa per conto di un cliente): in questo caso entrambe le banche svizzere devono versare una tassa di negoziazione intera. Il disegno di decreto federale urgente prevede dunque di esentare l'Eurex dalla tassa di negoziazione. La soddisfazione di tale richiesta proveniente dalle banche e dalla SWX non comporta perdite nell'ambito della tassa di negoziazione. Se per esempio una banca esercita un'opzione per conto di un cliente, deve versare (come finora) una mezza tassa di negoziazione per il suo cliente.

213 Remote members

La legislazione sulle borse e le nuove tecnologie consentono sia ai negoziatori di titoli svizzeri sia a quelli con sede all'estero di essere ammessi a una borsa svizzera. Secondo il diritto vigente, questi «remote members» non soggiacciono all'obbligo di versare la tassa di negoziazione poiché risiedono all'estero. L'ammissione di un «remote member» alla borsa elettronica non implica l'apertura di una succursale in Svizzera. Per le banche svizzere, ne deriva uno svantaggio concorrenziale. A questo proposito, si può osservare quanto segue:

- a. Fino ad ora, partecipavano alla SWX esclusivamente banche svizzere. Per le operazioni concluse per il tramite della SWX, la singola banca affiliata non è tenuta a versare una tassa di negoziazione per la sua controparte, anch'essa membro della borsa (art. 17 cpv. 2 LTB). Con il «remote membership» questa situazione cambia per il commercio di titoli svizzeri: se il computer della borsa attribuisce alla banca svizzera A una banca estera quale controparte, la banca svizzera deve versare una mezza tassa di negoziazione per la controparte straniera, poiché l'esenzione delle transazioni concluse con banche estere prevista dall'articolo 19 LTB si applica soltanto al commercio di titoli esteri. Se invece il computer della borsa connette due banche estere quali «remote members», non è dovuta alcuna tassa di negoziazione anche se vengono trattati titoli svizzeri.
- b. Le banche svizzere si ritengono svantaggiate poiché le banche straniere ammesse alla SWX in qualità di «remote members» possono offrire titoli ai propri clienti svizzeri e stranieri a condizioni più vantaggiose, non essendo assoggettate alla tassa di negoziazione. In questo senso, le banche svizzere potrebbero essere tentate di aderire alla SWX in qualità di «remote members» attraverso le succursali estere. La preoccupazione espressa un anno fa di un possibile trasfe-

rimento all'estero del commercio di azioni svizzere (in particolare «blue chips») è da inserire in questo contesto.

Anche nell'ambito del «remote membership», dunque, sono necessarie modifiche. Occorre evitare che le banche svizzere siano svantaggiate rispetto ai membri esteri della borsa, specie nel commercio di azioni svizzere. La soluzione proposta intende garantire la parità di trattamento ai negozianti di titoli svizzeri assoggettando alla tassa di negoziazione anche i «remote members» quando trattano titoli svizzeri attraverso la SWX. Al pari dei negozianti professionali di titoli svizzeri, anche i «remote members» devono poter disporre di uno stock commerciale esente dalla tassa di negoziazione.

22 Spiegazione delle singole disposizioni

221 Settore delle euro-obbligazioni

L'articolo 14 capoverso 1 lettera h esenta non soltanto la mediazione, bensì anche la compera o la vendita di obbligazioni straniere dalla tassa di negoziazione a condizione che una delle parti contraenti sia straniera. Per obbligazioni straniere s'intendono quelle emesse in qualsiasi valuta da un debitore straniero. In tal modo, rientrano nelle disposizioni di deroga non soltanto le vere e proprie euro-obbligazioni, ossia i titoli in valuta estera, bensì anche le obbligazioni emesse da stranieri in franchi svizzeri. Tale esenzione dalla tassa di negoziazione nel commercio secondario è in sintonia con l'esenzione dei titoli di debitori esteri nell'ambito delle operazioni di emissione.

222 Settore dell'Eurex

Secondo il vigente articolo 19 della legge, le banche e gli agenti di borsa stranieri sono esonerati dalla tassa di negoziazione dovuta se figurano come parti contraenti in un'operazione su titoli esteri. *L'articolo 19 capoverso 1* estende tale esenzione ai titoli svizzeri, se una borsa tratta prodotti derivati in qualità di controparte. Risulta così che non vi è alcun aggravio supplementare quando l'Eurex Clearing SA tedesca (o eventualmente altre centrali di clearing incaricate di trattare opzioni) interviene come parte contraente.

223 Settore dei «remote members»

L'articolo 13 capoverso 3 lettera e prevede che i «remote members» che aderiscono a una borsa svizzera siano assoggettati alla tassa al pari degli altri negozianti di titoli svizzeri quando trattano titoli svizzeri. Per i membri svizzeri della borsa, è così allontanato il rischio di dover versare una tassa di negoziazione supplementare, non trasferibile, nel caso in cui il sistema di borsa attribuisca loro un «remote member». Grazie a questa soluzione, si evita in particolare che i «remote members» possano acquistare titoli svizzeri sul mercato interno svizzero per poi rivenderli esentasse ai propri clienti. Per quanto attiene al commercio di titoli esteri, occorre osservare che le banche e gli agenti di borsa stranieri sono esentati dalla tassa di negoziazione conformemente all'articolo 19 LTB in vigore.

Il nuovo *articolo 17 capoverso 4* tiene conto del fatto che i «remote members» non sono domiciliati in Svizzera e che per loro non esiste quindi un controllo sulla tassa di negoziazione. Questo problema può essere risolto se la borsa alla quale il «remote

member» è affiliato adempie l'obbligo fiscale per tale membro (dichiarazione e versamento). Il moderno sistema delle borse svizzere interessate, ossia concretamente la SWX, consente infatti di ricostruire il percorso dei titoli trattati alla borsa svizzera fino al cliente finale del «remote member». Tale controllo fino al cliente finale dei «remote members» – quindi anche dei «remote members» stessi – è necessario perché le tasse di borsa sono prelevate in funzione della clientela (allo scopo di esentare le operazioni proprie dei membri della borsa). Il regolamento corretto del debito fiscale può dunque avvenire se la borsa svizzera versa le tasse di negoziazione dovute addebitandole ai «remote members» sulla base di un adeguamento del regolamento di borsa («SWX Rules»).

Soltanto i negoziatori professionali di titoli sono ammessi a una borsa svizzera in qualità di «remote members». Dal momento che i «remote members» sono parificati ai negoziatori di titoli svizzeri per quanto riguarda la tassa di negoziazione, è anche giusto concedere loro di tenere uno stock commerciale esentasse. Il nuovo *articolo 19 capoverso 2* tiene conto di questa esigenza esentando il «remote member» (quale membro straniero di una borsa svizzera) dalla (mezza) tassa dovuta se agisce per conto proprio. L'esenzione si applica a tutte le operazioni concluse dal «remote member» con un altro «remote member» o con un negoziatore di titoli svizzero ai sensi dell'articolo 13 capoverso 3 LTB.

3 Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale

La soddisfazione delle richieste urgenti dal punto di vista delle banche e della SWX comporta una perdita di circa 20 milioni di franchi, di cui 10 milioni sono dovuti allo sgravio del commercio di euro-obbligazioni e gli altri 10 al fatto che le banche e gli agenti di borsa stranieri fino ad oggi non potevano negoziare direttamente attraverso la SWX. In tal modo, si assumevano le tasse di negoziazione che i negoziatori svizzeri di titoli trasferivano su di loro. Grazie all'esenzione dello stock commerciale dei «remote members» non saranno più tenuti a versare tali tasse. Per quanto attiene alle minori entrate dovute all'esenzione delle euro-obbligazioni, occorre osservare che la quota minima di mercato del 10 per cento che la SWX conta di raggiungere sul mercato mondiale delle euro-obbligazioni grazie all'esenzione dalla tassa di negoziazione corrisponderebbe a un volume d'affari di 1200 miliardi di franchi, andando a raddoppiare la cifra d'affari globale della SWX.

In materia di personale, le misure proposte non richiedono alcuna modifica. Le misure possono essere integrate nei sistemi di calcolo esistenti.

4 Programma di legislatura

Il disegno non è contenuto nel programma di legislatura 1995-1999. Esso è tuttavia urgente (cfr. n. 63 qui di seguito) e viene pertanto presentato già al momento attuale.

5 Rapporto con il diritto internazionale

51 Unione europea

L'articolo 11 lettera a della direttiva del Consiglio del 17 luglio 1969 concernente l'imposta indiretta sulla raccolta di capitali vieta la riscossione d'imposte sul com-

mercio di azioni, parti o cartevalori dello stesso tipo. Tuttavia, in deroga a questa disposizione, gli Stati membri sono liberi di prelevare tasse di negoziazione in borsa. Esentando le euro-obbligazioni dalla tassa di negoziazione, la Svizzera compie un passo nella stessa direzione imboccata dalla maggior parte degli Stati membri dell'Unione europea. La soluzione proposta per il problema dell'Eurex non comporta un aumento del carico fiscale ed è eurocompatibile. Lo stesso si può dire, infine, della tassa di negoziazione addebitata ai «remote members», poiché si tratta del prelievo di un'imposta sulle transazioni borsistiche ammessa dal diritto comunitario. Nell'ambito del commercio di titoli svizzeri, essa ha il pregio di trattare in modo paritario e non discriminatorio i negoziatori di titoli svizzeri ed esteri. Per quanto concerne i titoli esteri, rimane valido il principio secondo cui i «remote members» possono commerciarli – anche tramite una borsa svizzera – senza che sia loro addebitata la tassa di negoziazione.

52 GATS

Le transazioni borsistiche svolte dai negoziatori di titoli per i propri clienti presso una borsa svizzera possono essere considerate un'attività che rientra nel campo d'applicazione dell'accordo generale sugli scambi di servizi GATS (General Agreement on Trade in Services) dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Conformemente al principio del domicilio previsto in tale accordo, è vietato discriminare offerenti esteri di servizi finanziari imponendo loro tributi più elevati. Le misure proposte non comportano una discriminazione di questo genere. *L'esenzione delle euro-obbligazioni e il disciplinamento concernente l'Eurex non creano un carico fiscale per gli offerenti di servizi esteri.* Per quanto attiene all'assoggettamento dei «remote members», occorre osservare che la situazione di questi ultimi non peggiora, bensì viene stabilita soltanto una parziale parità di trattamento con i prestatori di servizi indigeni dal momento che, nel commercio di titoli svizzeri per il tramite di una borsa svizzera, gli offerenti esteri sono trattati al pari degli offerenti svizzeri. Nel commercio di titoli esteri, i «remote members» sono addirittura avvantaggiati rispetto ai negoziatori svizzeri di titoli.

6 Basi legali

61 Costituzionalità

La legge oggetto della modifica è stata emanata il 27 giugno 1973 sulla base dell'articolo 41^{bis} capoverso 1 lettera a della Costituzione federale secondo la procedura ordinaria. Le misure proposte si fondano sulla stessa norma costituzionale.

62 Forma giuridica

Le banche e la SWX considerano le misure di sgravio del commercio delle euro-obbligazioni e dell'Eurex nonché, più in particolare, la soluzione fiscale per i «remote members» importanti e urgenti al punto da giustificare l'emanazione di un decreto federale urgente.

63 Urgenza

In merito alla questione dell'urgenza, le banche e la SWX sottolineano i punti seguenti:

Euro-obbligazioni

I rappresentanti della SWX valutano che il vantaggio di cui dispongono sul piano tecnico è di circa un anno rispetto alla concorrenza europea. Tuttavia, anche le altre piazze finanziarie (Londra, Francoforte, Milano) stanno lavorando con grande impegno allo sviluppo di sistemi elettronici. Il fattore determinante sarà dunque riuscire a indurre il maggior numero di «market makers» di Londra a svolgere il loro commercio attraverso la SWX, ossia a diventare «remote member» della SWX. Contrariamente a Londra, il commercio di euro-obbligazioni presso le banche svizzere soggiate alla tassa di negoziazione (se le operazioni estero su estero non ne saranno esentate conformemente all'art. 14 cpv. 1 lett. h LTB). Quest'ultima costituisce un tale handicap che non è possibile recuperare nemmeno una parte del commercio di euro-obbligazioni. Lo sgravio fiscale deve dunque essere realizzato al più presto.

Eurex

Per la fornitura di titoli inerente a operazioni con prodotti derivati, la Soffex SA non doveva finora versare una tassa di negoziazione perché tutti i membri affiliati erano negoziatori di titoli domiciliati in Svizzera. Se il trasferimento delle operazioni con prodotti derivati verso l'Eurex dovesse comportare un onere fiscale supplementare (nel caso estremo, un raddoppio della tassa di negoziazione), la concorrenzialità delle banche svizzere rispetto agli altri membri dell'Eurex sarebbe compromessa, poiché questi ultimi possono concludere affari con clienti in Svizzera senza dover sostenere un onere fiscale supplementare. Considerato che il commercio di prodotti derivati presso l'Eurex è iniziato il 28 settembre 1998, occorre agire con urgenza.

Remote members

Sulla base di una decisione dell'istanza di ricorso indipendente, il comitato del consiglio d'amministrazione della SWX ha risolto di ammettere le banche estere in qualità di «remote members» a partire dalla primavera del 1999. La mancata equiparazione dal profilo fiscale dei «remote members» con i negoziatori svizzeri di titoli nell'ambito della compravendita dei titoli svizzeri, particolarmente interessanti presso la SWX, provocherebbe una distorsione della concorrenza. Per questo motivo anche la misura concernente i «remote members» si rivela urgente.

64 Limitazione della durata

Il decreto federale urgente ha effetto fino al 31 dicembre 2002 al più tardi. In considerazione di questa limitazione della durata, sarà necessario esaminare in modo approfondito le questioni di fondo attinenti al riassetto della tassa di negoziazione.

Decreto federale concernente misure urgenti nell'ambito della tassa di negoziazione

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 14 dicembre 1998¹,
decreta:

I

La legge federale del 27 giugno 1973² sulle tasse di bollo è modificata come segue:

Art. 13 cpv. 3 lett. e (nuova)

³ Sono negoziatori di titoli:

e. i membri stranieri di una borsa svizzera per i titoli svizzeri trattati a tale borsa.

Art. 14 cpv. 1 lett. h

¹ Non soggiacciono alla tassa:

h. la mediazione o la compera e la vendita di obbligazioni straniere, se l'acquirente o il venditore sono parti contraenti straniere.

Art. 17 cpv. 4 (nuovo)

⁴ La tassa dovuta dai negoziatori di titoli di cui all'articolo 13 capoverso 3 lettera e è versata dalla borsa svizzera.

Art. 19 cpv. 1 secondo periodo (nuovo) e cpv. 2

¹ ... Lo stesso vale per i titoli svizzeri ed esteri ripresi o forniti nell'ambito dell'esercizio di prodotti derivati standardizzati da una borsa che agisce in qualità di controparte.

² La (mezza) tassa decade anche per i membri stranieri di una borsa svizzera che trattano titoli svizzeri per conto proprio.

¹ FF 1999 853

² RS 641.10

II

¹ Il presente decreto è di obbligatorietà generale.

² È dichiarato urgente secondo l'articolo 89^{bis} capoverso 1 della Costituzione federale e sottostà al referendum facoltativo conformemente all'articolo 89^{bis} capoverso 2 della Costituzione federale.

³ Entra in vigore il primo giorno del mese che segue la sua promulgazione e ha effetto sino all'entrata in vigore di una legislazione federale sostitutiva, ma al più tardi sino al 31 dicembre 2002.

1158

Messaggio relativo al decreto federale concernente misure urgenti nell'ambito della tassa di negoziazione del 14 dicembre 1998

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1999
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	07
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	98.077
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	23.02.1999
Date	
Data	
Seite	853-866
Page	
Pagina	
Ref. No	10 119 571

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.